



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PALATUCCI"

Indirizzo Musicale

Via F. De Sanctis –83048 Montella -Tel. 0827/61167

Cod. Mecc.: AVIC86800C – C. F. 91010400645 – C.U.: UFLDLW

e-mail: avic86800c@istruzione.it Pec: avic86800c@pec.istruzione.it

Con sede aggregata in Cassano Irpino (AV)– 0827/66121

www.icpalatuccimontella.edu.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. PALATUCCI"
Prot. 0006754 del 18/09/2023
II-11 (Uscita)

**Al personale docente
Albo on line**

Oggetto: DECRETO COSTITUZIONE GLI - GLO - A.S. 2023-24

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre

2010, n. 183 (art. 24);

Visto il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

Visto il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

Vista la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Vista la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità);

Vista la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Vista la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

Vista la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

Vista la Direttiva del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica";

Vista la Circolare ministeriale del 6 marzo 2013 "Strumenti d'intervento per alunni con bisognieducativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – Indicazioni operative",

Vista la Legge 13 luglio 2017, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

Visto il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 “ Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Visto il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019 “ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Visto il decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.”

Visto il Decreto interministeriale 1.8.2023/153 relativo a “Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”

Tenuto conto della disponibilità dei docenti di sostegno in organico di diritto e di fatto per l’a.s.2023/24

DECRETA

La costituzione del GLI e del GLO per l’as. 2023.2024.

Art. 1 - Costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)

É costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all’integrazione/inclusione degli allievi con BES che frequentano l’I.C. Palatucci di Montella (AV).

Art. 1.1 - Composizione del GLI

Il Dirigente Scolastico, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017, art. 9 comma 8 istituisce il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI). Il GLI è composto da:

- ✓ Dirigente scolastico
- ✓ Funzione Strumentale Inclusione (area 2) con funzione verbalizzante
- ✓ Docenti Curricolari (con alunni BES in classe)
- ✓ Docenti di sostegno
- ✓ Personale ATA titolare di incarico specifico per l’assistenza alla disabilità/disagio
- ✓ I genitori degli alunni con BES

Possono essere convocati-invitati a prendere parte ai lavori del gruppo, in base alle necessità, i componenti dell’unità multidisciplinare dell’ASL, i rappresentanti del Piano di zona sociale, i rappresentanti dei centri di riabilitazione convenzionati e privati, terapisti ecc. che abbiano un interesse costituito rispetto al caso in esame.

Il G.L.I ha il compito di supportare il Collegio dei docenti/consigli di classe nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione nonché i docenti dei vari consigli di classe interessati nell'attuazione del Pei/Pdp.

Svolge, a tal fine, funzioni interne ed esterne alla scuola relative a tutte le problematiche riferite ai BES: rileva le situazioni degli alunni con BES; raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere; rileva, confronta dati, offre consulenza ai consigli di classe. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disagio maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI/PdP, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. L'incarico non dà accesso ad alcuna retribuzione.

Art. 1.2 - Funzioni del GLI

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- ✓ rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- ✓ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'amministrazione;
- ✓ focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- ✓ rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- ✓ raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI;
- ✓ interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc);
- ✓ collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con il GLO (a livello dei singoli allievi).
- ✓ progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF
- ✓ supporto al Collegio dei Docenti/consigli di classe nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione.

Art. 1.3 - Convocazione e Presidenza del GLI

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza dalla Funzione strumentale per l'inclusione (area 2), sua delegata o in caso di assenza uno dei collaboratori della dirigenza.

Si riunirà:

- a. **in seduta plenaria** due volte l'anno per verificare, valutare e avviare il Piano per l'Inclusione costituito, ed entro giugno, per redigere il nuovo Piano per l'Inclusione per l'anno;
- b. **in seduta maggioritaria** nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- c. **per riunioni straordinarie** in caso di necessità, (anche in versione di GLI tecnico). Il gruppo resta in carico un anno. Di ogni seduta viene redatto verbale dalla Funzione strumentale inclusione.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere inseriti nel Piano per l'inclusività.

Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione dell'Inclusione scolastica dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità.

(D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2.1- Composizione del GLO

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92): dal Consiglio di Classe "con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale", "delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe"; "con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'ASL, specialisti Enti locali, Associazioni.

Art. 2.2 - Funzioni del GLO

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- ✓ elaborazione e definizione del PEI
- ✓ verifica del processo d'Inclusione
- ✓ proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.

È dunque il gruppo di lavoro deputato all'elaborazione del PEI. Il PEI è "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in ~~evolutiva~~ evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico -sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D. Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione attraverso la partecipazione al GLO finale della funzione inclusione della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

I tempi previsti per l'elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

Art. 2.3 - Convocazione e Presidenza del GLO

E' compito del Dirigente Scolastico emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico o alla Funzione strumentale per l'Inclusione, su delega del Dirigente.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico, il quale è tenuto a convocare tutte le componenti che costituiscono il Gruppo di lavoro.

La sua composizione è definita nell'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto 66/2017.

- Il GLO è composto da
- team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l'insegnante specializzato per il sostegno didattico
 - I genitori dell'alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale
 - l'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza dell'alunno o dell'ASL nel cui distretto si trova la scuola
 - gli studenti e le studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione;
 - Altri partecipanti al GLO possono essere «*figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità*». Tale individuazione richiede una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico. Requisito essenziale è che si tratti di una "figura professionale" (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un'interazione con l'alunno o con la classe. Resta di competenza della dirigenza stabilire la necessità o meno di tale individuazione formale, ricordando che, se ritenuto utile, è possibile prevedere la loro partecipazione in qualità di esterni a singoli incontri. In tal senso, può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell'assistenza di base.

Tra le figure esterne all'amministrazione scolastica, ma che operano stabilmente a scuola, si possono considerare le persone che forniscono l'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, nominate dall'Ente locale.

Tra le figure esterne al contesto scolastico, possono prendere parte al GLO:

- specialisti e terapisti dell'ASL;
- specialisti e terapisti privati segnalati dalla famiglia;
- operatori/operatrici dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale;
- componenti del GIT.

Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza necessaria.

La famiglia è tenuta a presentare gli specialisti privati e ad autorizzarli a partecipare agli incontri, nonché a mantenere riservati i dati sensibili, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Il gruppo resta in carico un anno e si riunisce mediamente ad inizio anno, a metà anno per una verifica intermedia ove ritenuto necessario e a fine anno scolastico per la verifica finale. Di ogni seduta viene redatto un verbale.

Art. 3 - Pubblicazione Atti

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito web di questo Istituto e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro. Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.



Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993